

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-790 del 12/02/2026
Oggetto	D.LGS n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi- LR n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 - VINAVIL SpA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO, VIALE EDOARDO JENNER n. 4 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 107 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ IPPC DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI (PUNTO 4.1h DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) E INORGANICI (PUNTO 4.2d DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-829 del 12/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.LGS n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi- LR n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 – **VINAVIL SpA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO, VIALE EDOARDO JENNER n. 4 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 107 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ IPPC DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI ORGANICI (PUNTO 4.1H DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) E INORGANICI (PUNTO 4.2D DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

## LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che:

- per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Vinavil SpA** avente sede legale in Comune di Milano, viale Edoardo Jenner n. 4 (C.F./P.IVA 11222570159) risulta titolare, nella persona del proprio gestore, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 3063 del 09/10/2015 e smi;
- l'attività IPPC principale svolta nell'installazione oggetto dell'AIA n. 3063 del 09/10/2015 e smi consiste nella fabbricazione di prodotti chimici organici, quali polimeri e dispersioni polimeriche a base acquosa per usi industriali, di cui al punto 4.1.h) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Nella stessa installazione, con l'AIA n. 3063 del 09/10/2015 e smi è altresì autorizzato l'esercizio dell'attività IPPC di fabbricazione di prodotti chimici inorganici, quali additivi inorganici per calcestruzzi, di cui al punto 4.2d) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 3063 del 09/10/2015 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 17/10/2025 (acquisita con ns. PG/2025/185107 del 20/10/2025), riguardante l'incremento della capacità massima produttiva di additivi inorganici per calcestruzzi da 8.500 t/anno a 12.500 t/anno di prodotto secco al 100%, mediante l'aumento delle ore di funzionamento della linea produttiva, passando da 2 turni giornalieri da 8 ore nei giorni feriali (per un massimo quindi di 16 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) a 3 turni giornalieri da 8 ore nei giorni feriali e in caso di necessità anche nei giorni festivi (per un massimo quindi di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana);

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia

di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

PRESO ATTO dell'esito della procedura di valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 6 della LR n. 4/2018 comunicato in data 01/10/2025 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni (ns. PG/2025/173277), per cui la modifica in oggetto non necessitava di essere preventivamente sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening), in ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 04/12/2025 (acquisita con ns. PG/2025/215385), a riscontro della richiesta avanzata ai fini istruttori da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/205989 del 20/11/2025;

CONSIDERATO che:

- la modifica comunicata non comporta alcuna variazione impiantistica rispetto all'assetto autorizzato con l'AIA vigente. Non riguarda in alcun modo l'attività principale IPPC dell'installazione volta alla fabbricazione di prodotti chimici organici;
- l'incremento richiesto (+47%) della capacità massima produttiva di additivi inorganici per calcestruzzi risulta inferiore al 50% del valore della capacità massima produttiva autorizzata con l'AIA n. 3063 del 09/10/2015 e smi (8.500 t/anno di prodotto secco al 100%);
- l'aumento nell'arco dell'anno dei giorni di operatività della linea produttiva di additivi inorganici per calcestruzzi comporta l'incremento della durata annua delle emissioni in atmosfera convogliate interessate dalla modifica (E60-14, E60-15, E60-16) per cui, quale misura compensativa in termini di bilancio emissivo, il gestore propone la riduzione dei relativi valori limite di emissione fissati in AIA; in particolare:
  - *Polveri* da 20 mg/Nm<sup>3</sup> a 4 mg/Nm<sup>3</sup> per i punti di emissione in atmosfera E60-15, E60-16;
  - *Acido fluoridrico* da 5 mg/Nm<sup>3</sup> a 3 mg/Nm<sup>3</sup> per il punto di emissione in atmosfera E60-14;
  - *Acido formico* da 20 mg/Nm<sup>3</sup> a 14 mg/Nm<sup>3</sup> per il punto di emissione in atmosfera E60-14;

- *Dietanolamina* da 150 mg/Nm<sup>3</sup> a 105 mg/Nm<sup>3</sup> per il punto di emissione in atmosfera E60-14;

ACQUISITA in data 22/12/2025 la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2025/228664), a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota PG/2025/216329 del 05/12/2025;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concordava nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in

conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento effettuato in data 16/10/2025 per un importo pari a € 250,00;

PRESO ATTO che la suddetta modifica comunicata ai fini dell'AIA non costituisce di per se aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, per cui il gestore provvederà agli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 105/2015, rendendo apposita dichiarazione al competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

#### **DETERMINA**

- 1) Di considerare la variazione all'installazione IPPC in oggetto comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. 152/2006 e smi riguardante l'incremento della capacità massima produttiva di additivi inorganici per calcestruzzi, così come sommariamente descritta nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3063 del 09/10/2015 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3063 del 09/10/2015 e smi rilasciata, nella persona del proprio gestore, a **Vinavil SpA** avente sede legale in Comune di Milano, viale Edoardo Jenner n. 4 (C.F./P.IVA 11222570159), per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, sita in Comune di Ravenna, via Baiona n. 107, come di seguito indicato:
  - 2.a) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3063 del 09/10/2015 e smi, è da considerare l'incremento della capacità massima produttiva di additivi inorganici per calcestruzzi fino a 12.500 t/anno, con l'aumento nell'arco dell'anno dei giorni di operatività della linea produttiva, per un massimo di 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana.
  - 2.b) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate sostituendo per i punti di emissione in atmosfera **E60-14**, **E60-15**, **E60-16** i limiti stabiliti al paragrafo D2.4.2 dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3063 del 09/10/2015 e smi, con i seguenti:

### **Limiti emissioni**

[...omissis]

#### **Punto di emissione E60-14 – Impianto di produzione di additivi inorganici per calcestruzzi - Raccolta sfiati reattori e serbatoi di stoccaggio (sistema di abbattimento: scrubber ad umido)**

Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	300
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	27
Sezione (m <sup>2</sup> )	0,031
Durata (h/giorno)	24
<b>Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	
Acido fluoridrico	3
Σ sostanze Classe II di cui alla Parte II, punto 4, Tabella D dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e smi <u>Acido formico</u>	14
Σ sostanze Classe III di cui alla Parte II, punto 4, Tabella D dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e smi <u>Dietanolammina</u>	105

Il valore limite indicato per il parametro acido formico si applica solo se il flusso di massa complessivo nell'impianto per tale sostanza risulta  $\geq 0,1$  kg/h.

Il valore limite indicato per il parametro dietanolammina si applica solo se il flusso di massa complessivo nell'impianto per tale sostanza risulta  $\geq 2$  kg/h.

In caso di presenza di più sostanze in classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

#### **Punto di emissione E60-15 – Impianto di produzione di additivi inorganici per calcestruzzi - Tramoggia carico solidi (sistema di abbattimento: idrociclone)**

Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	2.000
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	13
Sezione (m <sup>2</sup> )	0,031
Durata (h/giorno)	12
<b>Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	
Polveri	4

**Punto di emissione E60-16 – Impianto di produzione di additivi inorganici per calcestruzzi - Silo di stoccaggio S6007 (sistema di abbattimento: filtri a tessuto)**

<i>Portata massima (Nm<sup>3</sup>/h)</i>	700
<i>Temperatura (°C)</i>	ambiente
<i>Altezza (m)</i>	27
<i>Sezione (m<sup>2</sup>)</i>	0,071
<i>Durata (h/giorno)</i>	2
<b>Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm<sup>3</sup>)</b>	
<i>Polveri</i>	4

- 3) Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna;
- 4) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3063 del 09/10/2015 e smi;
- 5) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 6) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile dell'Incarico di Funzione  
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"  
(Ing. Francesca Chemeri)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**